



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2119

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. PIERO MANNUCCIA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”) come successivamente modificato e integrato;

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 6035 dell'11 marzo 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Piero Mannuccia, nato a Roma il 3 aprile 1958;

PREMESSO che con nota del 15 settembre 2022 (prot.n. 0058558) Sanpaolo Invest SIM S.p.A. (fusa per incorporazione con Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - di seguito “Sanpaolo Invest” o “Intermediario”) ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede da parte del Sig. Piero Mannuccia;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che l'Intermediario ha provveduto a disporre delle verifiche in relazione all'operatività del consulente e alle posizioni dei clienti al medesimo assegnati i cui esiti sono stati comunicati all'Organismo con le successive note del 7 ottobre 2022 (prot. n. 0062852), del 15 novembre 2022 (prot. n. 0072164), del 2 gennaio 2023 (prot. n.0000040) e del 9 gennaio 2023 (prot. n.0001620);

PREMESSO che all'esito delle verifiche condotte Sanpaolo Invest ha rilevato che *“il consulente finanziario si sia indebitamente appropriato di somme di denaro di pertinenza di almeno 9 clienti, per un importo complessivo, attualmente stimato in 226.237,29 Euro”*, evidenziando che il menzionato importo è stato consegnato dai clienti coinvolti al consulente *“attraverso 37 assegni (di cui 34 bancari e 3 circolari), tratti su conti correnti presso banche terze”*, con il rappresentato *“scopo di effettuare versamenti aggiuntivi su prodotti di investimento già esistenti o nuovi sottoscrizioni”*;

PREMESSO che secondo la ricostruzione prospettata dall'Intermediario, suffragata dalla dichiarazione del Sig. Mannuccia (di cui *infra*), gli assegni in parola sono stati consegnati dai clienti al consulente, privi dell'indicazione del beneficiario ovvero, nel caso degli assegni circolari, sono stati emessi senza la clausola di *“Non trasferibilità”* e versati su due rapporti di conto corrente riferibili al consulente [omissis];

PREMESSO che nel periodo 2017-2020, Sanpaolo Invest ha riscontrato il versamento di n. 3 assegni bancari, per un importo complessivo di 8.000 euro, tratti da un conto corrente acceso presso [omissis], che sono stati disposti in favore del consulente presso un rapporto di conto corrente al medesimo riconducibile, come di seguito indicato in tabella:

Tabella n.1 – Assegni [omissis] versati sul conto corrente del consulente

[omissis]

PREMESSO che con riguardo alle movimentazioni dei rapporti riferibili al consulente, relative al periodo (settembre 2012 – agosto 2020) sono stati riscontrati ulteriori 34 assegni (31 bancari e 3 circolari), tutti emessi presso Banche terze riconducibili a 9 clienti assistiti dal medesimo consulente, per un importo complessivo, posto all'incasso, di 218.637,29 euro, analiticamente riportato nella seguente tabella:

Tabella n.2 – Assegni dei clienti versati in favore di rapporti del consulente

[omissis]

PREMESSO che alla luce di quanto emerso l'Intermediario ha evidenziato che *“gli assegni bancari [sopra elencati], ad eccezione di 7 assegni tratti a firma della cliente [omissis], nel campo beneficiario (ove è indicato il nominativo Mannuccia Piero) presentano il medesimo*



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

tratto grafologico. Appare quindi verosimile che gli assegni siano stati compilati solo in parte dal traente e che l'indicazione del beneficiario sia stata inserita in un secondo momento”;

PREMESSO che in merito alla posizione [omissis] è stato riscontrato da Sanpaolo Invest che la relativa provvista sul rapporto della cliente presso [omissis], che è risultata essere stata necessaria per l'emissione degli assegni tratti a favore del consulente, *“riviene, per la quasi totalità, da operazioni di liquidazione di strumenti finanziari detenuti in Sanpaolo Invest, disposti dalla cliente”* con l'ausilio del consulente, per l'importo complessivo di 179.891,30 euro. Sul punto, si riscontra in atti il reclamo presentato all'Intermediario dalla [omissis] in data 15 settembre 2022 con cui la cliente ha disconosciuto la consistenza della propria *“posizione investimenti”* detenuta presso Sanpaolo Invest;

PREMESSO che Sanpaolo Invest ha rilevato che da un rapporto di conto corrente di cui è titolare il consulente, acceso presso [omissis], nel periodo (2014 – 2020) sono stati disposti 10 bonifici bancari, per un importo complessivo di 61.064,68 euro, in favore di 3 clienti [omissis] come di seguito riportato in tabella:

Tabella n.3 – Bonifici bancari disposti dal consulente in favore dei clienti

[omissis]

PREMESSO che in relazione a tali operazioni rilevate l'Intermediario ha riscontrato che *“In tutti i casi esaminati i bonifici hanno causali dissimulatorie in quanto fanno riferimento a tipologie di strumenti finanziari e/o assicurativi che non risultano sottoscritti dai clienti”;*

PREMESSO che il personale dell'Intermediario ha ascoltato il Sig. Mannuccia in data 8 settembre 2022. A conclusione dell'incontro è stata rilasciata una nota, riportante la sottoscrizione del consulente, in cui il Sig. Mannuccia ha dichiarato di essersi *“indebitamente appropriato di somme di alcuni [...] clienti attraverso un sistema di incasso di assegni emessi da altre banche”*. In particolare, il consulente ha rappresentato che *“i clienti credevano che i mezzi di pagamento servissero o per versamenti aggiuntivi su prodotti di investimento già esistenti o ad investimenti ex novo e questi mi venivano compilati dai clienti stessi tranne che per l'intestazione. Li intestavo a me stesso e li incassavo sul mio conto corrente [omissis];*

PREMESSO che nel corso del sopra citato colloquio il consulente ha dichiarato *“di aver indebitamente incassato”* a proprio vantaggio somme con riguardo alle posizioni dei seguenti clienti: [omissis];

CONSIDERATO che i comportamenti posti in essere dal Sig. Piero Mannuccia, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le seguenti ipotesi di violazione del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 ed in particolare:

- dell'art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver:
 - acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- trasmesso ai clienti informazioni non rispondenti al vero;
- ricevuto dal cliente documentazione pre-firmata in bianco;
- dell'art. 159, comma 5, (già art. 108, comma 5, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziatesi nell'acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza dei clienti, e nella comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero sono entrambe distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Mannuccia è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità di condotte irregolari commesse dal consulente, alcune sanzionabili con la radiazione dall'Albo;
- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal consulente, tramite la ricezione di assegni bancari e circolari emessi su rapporti accesi in Banche terze, rappresentando ai propri clienti che tali importi costituissero le provviste necessarie per perfezionare presunte operazioni finanziarie, tutto al fine di veicolare liquidità a proprio vantaggio;
- nel coinvolgimento di almeno nove clienti;
- nel considerevole danno per i clienti coinvolti, rilevato dall'Intermediario, per una somma complessiva superiore a 100.000 euro;
- nella reiterazione nel tempo (periodo settembre 2012 – agosto 2020) delle condotte poste in essere dal consulente;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Mannuccia e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Piero Mannuccia di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Piero Mannuccia nato a Roma il 3 aprile 1958 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 25 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino